



PATRONATO ACAI-ENAS

ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE E PRESIDENZA

Prot. n.

Roma,

CONVENZIONE EX ART. 5 LEGGE 30 MARZO 2001, N. 152

Tra

PATRONATO A.C.A.I. – E.N.A.S.

Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Ente Nazionale Assistenza Sociale, C.F. 80069410589, con sede legale in Roma, Piazza Capranica 78, rappresentato dal Presidente Nassano Paolo, nato a Lavagna, il 04/09/1955 codice fiscale NSSPLA55P04E488J in qualità di Legale Rappresentante (di seguito, "PATRONATO ACAI-ENAS")

e

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

C.F. 80183690587, con sede in Roma, Via Carlo Alberto dalla Chiesa 1/A 00192, rappresentato dal Presidente Nazionale - Gen. C.A. (ris.) Libero Lo Sardo - (di seguito, "A.N.C.")

Premesso

che l'attività di Patronato a di assistenza sociale è regolata dalla Legge n. 152 del 30.03.2001;

che, ai sensi dell'art. 5 della legge citata, le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito;

che il PATRONATO ACAI ENAS, promosso dall'Associazione Cristiana Artigiani Italiani, è un ente di patronato già costituito che opera in base alle norme della legge 30.03.2001 n. 152, delle successive integrazioni, norme, modificazioni ed aggiornamenti, vigenti ed in attuazione, nonché secondo la disciplina del proprio Statuto approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

che l'A.N.C., opera sulla base di quanto previsto nel suo statuto, allegato alla presente Convenzione;

che l'A.N.C., intende avvalersi dei servizi resi dal PATRONATO ACAI ENAS, ai sensi dell'art. 8 della legge 30.3.2001 n. 152;

Si conviene quanto segue

Per i servizi di patrocinio e di assistenza sociale in favore dei propri assistiti l'A.N.C., si avvale dell'organizzazione e delle strutture del PATRONATO ACAI-ENAS, nel rispetto dei vincoli legislativi, regolamentari e statutari;

Il PATRONATO ACAI-ENAS, svolgerà attività di patrocinio nei confronti dei cittadini italiani o stranieri segnalati dall' A.N.C.;

analogamente l'A.N.C. svolgerà, ove disposto, la sua attività istituzionale di assistenza come prevista nel suo Statuto, nei confronti degli iscritti, associati, o anche solo bisognosi di assistenza, avviati ai propri uffici dal Patronato ACAI-ENAS;



PATRONATO ACAI-ENAS

ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE E PRESIDENZA

per l'attività di assistenza e tutela sarà rilasciato in favore del PATRONATO ACAI-ENAS regolare mandato di assistenza da parte degli interessati, redatto in conformità alle disposizioni Ministeriali, e con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali;

Il PATRONATO ACAI-ENAS fornirà i servizi di cui al mandato finalizzati al conseguimento in Italia e all'Estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse, nonché in materia di previdenza complementare, ed altresì attività di assistenza per il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale;

le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla legge n. 152/2001;

il PATRONATO ACAI-ENAS presterà ogni altro tipo di consulenza e di servizio previsti dalla legge 152/2001 con le stesse modalità ed alle stesse condizioni previste per i propri utenti;

il giudizio tecnico sulla proponibilità dei ricorsi amministrativi compete esclusivamente agli uffici del PATRONATO ACAI-ENAS;

l'attività di assistenza in sede giudiziaria è esercitata in favore delle persone inviate dall'A.N.C., purché consenzienti, secondo le norme ed alle condizioni di cui all'art. 9 della legge 152/01 (attività di assistenza in sede giudiziaria). La partecipazione alle spese sarà la medesima prevista per gli utenti del PATRONATO ACAI-ENAS, nel rispetto dei vincoli di legge e secondo le tariffe previste nelle convenzioni stipulate dal PATRONATO ACAI-ENAS con i propri legali. L'esame e la verifica della sussistenza delle condizioni per la proponibilità dei ricorsi in sede giudiziaria spetta ai legali convenzionati col PATRONATO ACAI-ENAS secondo le disposizioni dell'art. 9 citato;

Il PATRONATO ACAI-ENAS e l'A.N.C. porteranno a conoscenza delle proprie strutture (enti e federazioni collaterali) i contenuti della presente convenzione e comunicheranno ai propri associati ad alle proprie strutture i contenuti della medesima;

ogni questione relativa all'applicazione pratica della presente convenzione, specificamente tra le parti contraenti, sarà discussa e risolta tra le parti medesime, nel rispetto dei vincoli operativi citati in premessa. In caso di contestazioni o controversie le parti espressamente concordano che la relativa risoluzione avvenga mediante arbitrato irrituale o composizione amichevole, conciliativa o transattiva della questione.

La presente convenzione entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In qualsiasi momento le parti contraenti potranno recedere con un preavviso di mesi sei.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 11 FEB. 2021

PATRONATO ACAI-ENAS
Il Presidente - Paolo Nassano

Associazione Nazionale Carabinieri
Il Presidente Naz. Gen. C.A. (ris.) Libero Lo Sardo